



Torino 07.04.12

Osservazioni Marco BAVA

Modifiche al Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob per il recepimento della direttiva 2010/76 (CRD 3) in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

Banca d'Italia, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, Divisione Normativa primaria, via Milano

53 – 00184 ROMA, oppure all'indirizzo di posta elettronica npv@pec.bancaditalia.it;

CONSOB, Via Giovanni Battista Martini, 3 – 00198 ROMA, oppure on line per il tramite del SIPE- Sistema Integrato per l'Esterno.

Articolo 4 (Principi generali)

PARTE 2

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Titolo I

Capo II

(Governo societario e responsabilità degli organi aziendali)

Articolo 8 (Organo con funzione di supervisione strategica)

1. L'organo con funzione di supervisione strategica:

b) approva i processi relativi alla prestazione dei servizi e ne verifica ogni **6 mesi**¹ l'adeguatezza;

d) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno **6 mesi**² la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità;

e) verifica **con test opportuni**³ che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;

¹ Per renderli il più possibile attinenti alle variazioni in corso

² Per renderli il più possibile attinenti alle variazioni in corso

³ Al fine di avere parametri oggettivi

f) assicura **con indicatori appositi**⁴ che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e sia coerente con le strategie di lungo periodo.

Articolo 9 (Organo con funzione di gestione)

1. L'organo con funzione di gestione:

b) verifica **con test opportuni**⁵ nel continuo l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell'impresa;

Capo III

(Funzioni aziendali di controllo)

Articolo 12 (Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna)

e) il metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non ne comprometta l'obiettività **attraverso parametri correlati ai dividendi**⁶.

ABOLIZIONE PUNTI 3-4-5⁷

(3. Con riferimento alla funzione di controllo di conformità, gli intermediari sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, gli obblighi in questione non sono proporzionati e che la funzione di controllo di conformità continua a essere efficace.

4. Con riferimento alla funzione di gestione del rischio, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, il sistema di gestione del rischio dell'impresa è costantemente efficace.

5. Con riferimento alla funzione di revisione interna, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, sia assicurata la costante valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario).

Articolo 13 (Funzione di gestione del rischio)

2. La funzione di gestione del rischio presenta agli organi aziendali, almeno **2 volte**⁸ all'anno, relazioni sull'attività svolta e le fornisce consulenza.

Articolo 14 (Revisione interna)

1. La funzione di revisione interna:

a) adotta, applica e mantiene un piano di *audit* per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario;

⁴ Con parametri appositi

⁵ Al fine di avere parametri oggettivi

⁶ Al fine di avere parametri oggettivi

⁷ AL FINE DI NON CREARE DISPARITA' FRA SOCIETA'

⁸ Per aumentare il controllo.

- b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e ne verifica l'osservanza;
- c) presenta agli organi aziendali, almeno **2 volte** all'anno, relazioni sulle questioni relative alla revisione interna.

CAPO III-BIS

(Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione)

Articolo 14-bis

(Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione)

ABOLIZIONE PUNTO :

(4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui al comma 2 che, su base individuale, prestano esclusivamente uno o più dei seguenti servizi:

- a) il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, senza detenzione di denaro o strumenti finanziari appartenenti ai clienti;
- b) il servizio di consulenza in materia di investimenti, senza detenzione di denaro o strumenti finanziari appartenenti ai clienti;
- c) servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati con sottostante non finanziario, prestati da soggetti che operano solo con clienti professionali.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB e agli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF.)



ideeconomiche@pec.it

www.marcobava.it